**N Repertorio \_\_/20xx**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**POLITECNICO DI MILANO**

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

**[DENOMINAZIONE PROCEDURA – CIG XXXXXXXXXX; CUP XXXXXXX]**

**TRA**

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Amministrazione

**E**

la società \_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale versato € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nei locali dell’Area \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano, avanti a me Laura Chiesa nata a Milano, il 02/07/1965 Ufficiale Rogante, in forza del D.D. Rep. n. 488 Prot. n. 8877 del 21/01/2021, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:

- da una parte l’Amministrazione rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questa Amministrazione, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Prot n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_[delega firma]\_emesso ai sensi dell’art. 59, comma 4, del R.A.F.C. dell’Amministrazione emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Prot n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_[determina a contrarre]\_\_;

- dall’altra parte la Società rappresentata da \_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_C.F. \_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Impresa, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, come risulta da certificato della Camera di Commercio T \_\_\_\_\_\_ estratto dal Registro Imprese in data \_\_\_\_\_\_.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.

**PREMESSO**

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Amministrazione con delibera n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_ha previsto di bandire una procedura di gara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la fornitura di \_\_\_\_\_\_.

- che l’Amministrazione con decreto del Direttore generale \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Prot n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_ ha indetto procedura aperta per la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- che con D.D. Repertorio n. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_Prot n. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_è stata aggiudicata definitivamente la gara con un ribasso del \_\_\_\_\_\_% rispetto alla base d’asta a \_\_\_\_\_\_ ;

- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il \_\_\_\_\_\_;

- che la Società, ai sensi dell’art. \_\_\_\_\_\_del Capitolato Speciale ha costituito garanzia fideiussoria di Euro \_\_\_\_\_\_a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_emessa il \_\_\_\_\_\_  da \_\_\_\_\_\_;

- che in data \_\_\_\_\_\_è stata inoltrata alla Prefettura di \_\_\_\_\_\_richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché di capacità tecnica ed economica richiesti da bando della procedura di gara.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

# Art. 1 – Premesse e Definizioni

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “**Contratto**”).

“**ARERA**” indica l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla Legge 14/11/1995 n.481

“**Autorizzazioni**” significa ogni approvazione, consenso, permesso, autorizzazione, nullaosta, certificato, valutazione ambientale (incluso *screening* ambientale ed eventuale valutazione di impatto ambientale) ottenuti o da ottenersi e che siano richiesti dalla Legge Applicabile per la realizzazione e connessione di un impianto di generazione di energia elettrica.

“**Bacheca PPA**” significa la cosiddetta “Bacheca PPA” organizzata ed esercita dal GME ai sensi dell’art. 28, comma 1 del decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, al fine di promuovere l’incontro tra parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti a lungo termine di somministrazione di energia elettrica e alla registrazione di contratti fisici a lungo termine di somministrazione di energia elettrica stipulati in Italia.

“**BRP**” (Balance Responsabile Party) ha il significato di cui al Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE) approvato dalla Delibera ARERA n. 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023 e successive modifiche e integrazioni.

“**BSP**” (Balancing Service Provider) ha il significato di cui al Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE) approvato dalla Delibera ARERA n. 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023 e successive modifiche e integrazioni.

“**COD**” (Commercial Operating Date) è la data di entrata in esercizio commerciale di un impianto, che rileva in particolare con riferimento agli Impianti Addizionali.

“**COD Garantita**” significa la data del [•].

“**Codice Civile**” significa il codice civile, approvato a mezzo Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942.

“**Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza**” significa il codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, che attua la Legge n. 155 del 19 ottobre 2017.

“**Componenti di Valore Future**” significa (i) ogni componente di valore associata al Profilo in Prelievo o alle Garanzie di Origine riferite agli Impianti Addizionali, incluso ogni futuro certificato che potrebbe essere introdotto in sostituzione delle Garanzie di Origine, (ii) ogni certificato, titolo o futuro diritto negoziabile relativo agli Impianti Addizionali, disponibile alla Società, al Profilo in Prelievo o alle Garanzie di Origine, oppure (iii) ogni beneficio non ambientale associato alla possibile somministrazione da parte degli Impianti Addizionali di servizi ancillari nazionali globali, servizi di dispacciamento, bilanciamento, re-dispacciamento e *capacity payment*.

“**Contratto di Connessione**” significa il contratto stipulato con Terna o con un Distributore al fine di connettere gli Impianti Addizionali alla Rete.

“**Controllo**” ha il significato di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

“**Data di Stipula**” significa la data di sottoscrizione del Contratto.

“**Data Limite COD**” significa la data del 1° gennaio 2028.

“**Distributore**” indica il distributore di energia elettrica localmente competente, inclusi i relativi aventi causa e cessionari.

“**Garanzie di Origine (GO)**” indica ogni certificato emesso ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, che attua in Italia la Direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio finalizzata a dimostrare agli utenti finali che una determinata porzione o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili ed emesso dal GSE per l’energia elettrica immessa in Rete da parte di un operatore qualificato; ciascun MWh immesso in Rete equivale ad un (1) certificato GO.

“**GME**” significa Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

“**Gruppo di Misura**” significa l’apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di energia elettrica dell’Amministrazione.

“**GSE**” significa Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

“**Impianti Addizionali**” significa gli impianti alimentati da fonte rinnovabile, siti in Italia, nella disponibilità della Società e che abbiano raggiunto la COD successivamente all’1 settembre 2025.

“**Legge Applicabile**” significa ogni norma, regolamento, decisione, decreto, direttiva od ogni altro atto vincolante di ogni relativa autorità applicabile al Profilo in Prelievo, agli Impianti Addizionali o esistenti, alla capacità, o all’energia elettrica sottostante e alle Garanzie di Origine, inclusi i decreti emessi dai Ministeri competenti, le delibere ARERA, il Codice di Rete di Terna, le istruzioni, linee guida, e termini contrattuali di Terna, del Distributore, GSE e GME, siano essi in vigore alla Data di Stipula o in seguito.

“**Parti**” significa la Società e l’Amministrazione congiuntamente.

“**Periodo di Somministrazione**” significa il periodo di 8 (otto) anni, decorrente dal 1 gennaio 2026.

“**Punto di Prelievo**”, come definito all’art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d’utenza all’art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente all’Amministrazione e identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta. I Punti di Prelievo dell’Amministrazione sono riportati in allegato al Capitolato Tecnico (“All.1”).

“**Procedure GME**” significa il regolamento di emissione e di registrazione (PB-GO/Necs) emesso dal GME ai sensi dell’art. 6.6 della Delibera ARERA n. ARG/elt 104/11, e successive modifiche e integrazioni.

“**Procedure GSE**” significa il regolamento di emissione e di registrazione (Certigy) emesso dal GSE ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 199/2021, e successive modifiche e integrazioni.

“**Profilo Baseload**” è il profilo che la Società si impegna a vendere, consegnare e trasferire all’Amministrazione per un valore di capacità pari a 2MW in ogni ora dell’anno, a cui sono associati dei corrispondenti volumi orari di energia.

“**Profilo in Prelievo**” è il profilo di prelievo di energia che definisce il fabbisogno energetico dell’Amministrazione, calcolato come la somma dei profili orari in prelievo associati a ciascun Punto di Prelievo, ottenuti dalle rilevazioni di ciascun Gruppo di Misura. Tale profilo coincide anche con la somma tra Profilo Baseload e Profilo Residuale.

“**Profilo Residuale**” è il profilo che la Società si impegna a vendere, consegnare e trasferire all’Amministrazione col fine e in modo tale da soddisfare, congiuntamente al Profilo Baseload e per ogni ora dell’anno, il Profilo in Prelievo, a cui sono associati dei corrispondenti volumi orari di energia.

“**Registro GO**” indica il registro italiano per la gestione delle Garanzie di Origine introdotte ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 224/2023 e tenuto dal GSE.

“**Requisiti di Esercizio Commerciale**” sono i requisiti che un impianto deve soddisfare affinché possa essere considerato in esercizio commerciale, come meglio specificato all’art. 5.

“**Rete**” significa la rete di trasmissione e/o distribuzione elettrica italiana, a seconda dei casi.

“**Terna**” indica Terna S.p.A., in qualità di operatore di trasmissione nazionale, inclusi i relativi aventi causa e cessionari.

# Art. 2 - Oggetto del Contratto

# Ai sensi del presente Contratto, la Società si impegna a vendere, consegnare e trasferire all’Amministrazione ai Punti di Prelievo, che a sua volta si impegna ad acquistare, prelevare e pagare, per l’intero Periodo di Somministrazione:

1. i volumi di energia elettrica che riflettono il **Profilo Baseload**, restando inteso che, in accordo con la COD Garantita, almeno il [•]% di tali volumi di energia elettrica su base annua dovrà provenire da Impianti Addizionali;
2. tutti gli ulteriori volumi di energia elettrica necessari a soddisfare il fabbisogno energetico dell’Amministrazione (il **Profilo Residuale** e, congiuntamente con il Profilo Baseload, il **Profilo in Prelievo**);
3. un numero di Garanzie di Origine corrispondente al Profilo in Prelievo, restando inteso che tutte (il 100%) le Garanzie di Origine associate al Profilo Baseload dovranno provenire da impianti (addizionali oppure esistenti) siti sul territorio Italiano e che, in accordo con la COD Garantita, almeno il [•]% delle Garanzie di Origine associate al Profilo Baseload su base annua dovrà provenire da Impianti Addizionali.

Le Parti concordano che (i) l’Amministrazione avrà diritto di ricevere dalla Società, a nessun costo aggiuntivo, eventuali certificati sostitutivi delle Garanzie di Origine che dovessero essere introdotti nel corso del Periodo di Somministrazione e che (ii) la Società conserverà titolo esclusivo su tutte le Componenti di Valore Futuro che dovessero essere introdotte nel corso del Periodo di Somministrazione.

Le Parti prendono atto e accettano che l’Amministrazione nominerà la Società quale proprio BRP per la consegna del Profilo in Prelievo ai Punti di Prelievo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione di potersi avvalere, nel corso del Periodo di Somministrazione e con riferimento ai propri Punti di Prelievo, sia di un BRP diverso dalla Società per i contratti relativi all’energia immessa attraverso i Punti di Prelievo sia di un BSP diverso dalla Società con riferimento ai Punti di Prelievo.

# Art. 3 - Obblighi della Società

La Società si impegna all'erogazione delle prestazioni oggetto dell’appalto secondo le modalità di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico (All. “1”), all’Offerta tecnica (All. “2”) e all’ Offerta economica (All. “3”) presentate dalla Società in sede di gara.

# Art. 4 - Durata del Contratto e del Periodo di Somministrazione

# Il Contratto sarà valido ed efficace tra le Parti dalla Data di Stipula e fino alla data in cui, a seguito della fine del Periodo di Somministrazione, fatte salve le previsioni di cui agli artt. 16 e 17 (risoluzione e recesso), tutte le obbligazioni ai sensi del presente Contratto saranno state compiutamente adempiute.

# Il Periodo di Somministrazione avrà inizio dal 1° gennaio 2026, in modo progressivo (*rolling*)per ciascuno dei Punti di Prelievo con lo svincolo dei medesimi a seguito della scadenza (per naturale scadenza, disdetta o recesso) dei contratti di fornitura di energia elettrica precedentemente stipulati dall’Amministrazione in relazione ai medesimi Punti di Prelievo.

# Art. 5 – Entrata in esercizio commerciale degli Impianti Addizionali (COD)

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4 sulla durata del Periodo di Somministrazione, le Parti convengono che, in accordo con la COD Garantita, almeno il [•]%, calcolato su base annua, delle Garanzie di Origine associate al Profilo Baseload e consegnate all’Amministrazione dovrà essere associato all’energia elettrica prodotta da Impianti Addizionali. La data calendariale a partire dalla quale tale obbligo deve essere rispettato è determinata in funzione della COD Garantita, in conformità e secondo le modalità di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico (All. “1”), all’Offerta tecnica (All. “2”) e all’ Offerta economica (All. “3”) presentate dalla Società in sede di gara.

La COD degli Impianti Addizionali è testimoniata dalle Garanzie di Origine associate agli stessi, come consegnate all’Amministrazione con riferimento a ciascun anno del Periodo di Somministrazione; resta facoltà dell’Amministrazione richiedere ulteriore documentazione al fine di verificare la COD degli Impianti Addizionali, come meglio descritto nel seguito. Qualora le Garanzie di Origine consegnate all’Amministrazione, per ciascun anno di competenza del Periodo di Somministrazione e in accordo con la COD Garantita, non siano sufficienti a garantire il volume minimo di energia elettrica prodotta da Impianti Addizionali, la Società sarà tenuta al pagamento delle penali ai sensi del successivo art. 9, come stabilito dal successivo art. 15(ii).

L’entrata in esercizio commerciale (“**COD**”) di un Impianto Addizionale si verifica alla data in cui tutti i seguenti requisiti relativi a tale Impianto Addizionale (i “**Requisiti di Esercizio Commerciale**”) siano stati soddisfatti:

1. le attività di collaudo sono state positivamente completate;
2. l’Impianto Addizionale (incluse le installazioni ancillari di tale impianto, le apparecchiature di misura e il sistema SCADA) è stato installato, è entrato in esercizio ed è pronto per produrre energia elettrica (restando, tuttavia, inteso che eventuali attività di costruzione in sospeso che non influiscono sull’esercizio in sicurezza non saranno prese in considerazione ai fini della presente lettera (ii));
3. è stato correttamente emesso il certificato di apposizione dei sigilli ai contatori (il cosiddetto certificato “UTF”);
4. è stata ottenuta la stipula del Contratto di Connessione, l’Impianto Addizionale ha prodotto il primo volume di energia elettrica immessa in Rete e l’Impianto Addizionale ha iniziato ad immettere energia elettrica in Rete, come certificato dal Terna nel sistema GAUDI’;
5. il sistema GAUDI’ mostra l’Impianto Addizionale come “*UP abilitata ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio*”);
6. l’Impianto Addizionale è connesso alla Rete
7. è stata ottenuta la qualifica IGO con riferimento all’Impianto Addizionale.

Resta facoltà dell’Amministrazione richiedere alla Società elementi a comprova dei precedenti requisiti durante il Periodo di Somministrazione e con riferimento a ciascuno degli Impianti Addizionali.

Resta inteso che né la COD Garantita né la Data Limite COD potranno essere prorogate.

# Art. 6 - Importo dell’appalto

Il corrispettivo contrattuale per la somministrazione del Profilo in Prelievo e delle Garanzie di Origine ammonta a quanto previsto nel Capitolato Tecnico (All. “1”), nell’Offerta tecnica (All. “2”) e nell’ Offerta economica (All. “3”) presentate dalla Società in sede di gara.

I corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti alla Società dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti.

Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente alla Società.

# Art. 7 - Condizioni della fornitura

L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto, al Capitolato tecnico (All. “1”), all’Offerta tecnica (All. “2”) e all’ Offerta economica (All. “3”) presentate dalla Società in sede di gara.

La Società sarà responsabile per eventuali oneri aggiuntivi e danni o penali, ove il Profilo in Prelievo consegnato ai Punti di Prelievo non rispetti le norme tecniche e le specifiche qualitative prescritte dalla Legge Applicabile e da Terna o dal Distributore.

Titolo e rischio di perdita del Profilo in Prelievo, l’obbligo di custodia del Profilo in Prelievo, i costi e le passività derivanti dal Profilo in Prelievo rimarranno in capo alla Società fino al trasferimento a favore dell’Amministrazione ai Punti di Prelievo.

# Art. 8 – Prezzo dell’elettricità e delle Garanzie di Origine

L’Amministrazione riconoscerà alla Società, per ogni MWh (megawattora) del Profilo in Prelievo, fisicamente consegnato dalla Società all’Amministrazione ai Punti di Prelievo, gli importi previsti nel Capitolato Tecnico (All. “1”), nell’Offerta tecnica (All. “2”) e nell’ Offerta economica (All. “3”) presentate dalla Società in sede di gara.

# La Società sosterrà gli oneri di sbilanciamento e il CCT senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.

# L’Amministrazione riconoscerà alla Società, per ogni Garanzia di Origine associata al Profilo in Prelievo, gli importi previsti nel Capitolato Tecnico (All. “1”), nell’Offerta tecnica (All. “2”) e nell’ Offerta economica (All. “3”) presentate dalla Società in sede di gara.

# Art. 9 – Termini e condizioni applicabili alle Garanzie di Origine

La Società sarà responsabile per la consegna delle Garanzie di Origine all’Amministrazione libere da ogni vincolo o gravame.

La Società sarà responsabile per il pagamento delle spese relative all’emissione e alla consegna delle Garanzie di Origine e l’Amministrazione sarà responsabile del pagamento delle spese relative al trasferimento e al ritiro delle Garanzie di Origine. Ciascuna Parte sarà responsabile per tutte le spese relative all’apertura e al mantenimento del proprio conto presso il Registro GO.

Per l’intero Periodo di Somministrazione, la Società dovrà trasferire all’Amministrazione un numero di Garanzie di Origine corrispondente al 100% (cento per cento) del Profilo in Prelievo consegnato, restando inteso che, in accordo con la COD Garantita, almeno il [•]% delle Garanzie di Origine associate al Profilo Baseload dovrà provenire da Impianti Addizionali e che, per l’intero Periodo di Somministrazione, tutte (il 100%) le Garanzie di Origine associate al Profilo Baseload dovranno provenire da impianti (addizionali oppure esistenti) siti sul territorio Italiano.

La consegna delle Garanzie di Origine avverrà su base annua mediante trasferimento sul Registro GO dal conto della Società al conto dell’Amministrazione (o al conto della terza parte nominata dell’Amministrazione), in conformità alle Procedure GSE o alle Procedure GME. Resta inteso tra le Parti che, in accordo con la COD Garantita, qualora il numero di Garanzie di Origine associate ad Impianti Addizionali e trasferite dalla Società all’Amministrazione sia inferiore al [•]% del Profilo Baseload, per tali volumi mancanti la Società sarà tenuta al pagamento delle penali ai sensi del successivo art. 15(ii). Inoltre, resta inteso tra le Parti che, qualora il numero di Garanzie di Origine associate ad impianti siti sul territorio Italiano e trasferite dalla Società all’Amministrazione non sia sufficiente a coprire per intero il Profilo Baseload, per tali volumi mancanti la Società sarà tenuta al pagamento delle penali ai sensi del successivo art. 15(iii).

La consegna delle Garanzie di Origine nel corso del Periodo di Somministrazione avrà luogo entro il trentesimo (30esimo) giorno lavorativo dell’anno di calendario successivo all’anno di competenza ovvero non appena rese disponibili dal GSE alla Società.

In conformità alle Procedure GSE o alle Procedure GME, a seconda dei casi, la Società dovrà notificare all’Amministrazione il conto della Società presso il Registro GO e l’Amministrazione dovrà notificare alla Società il conto dell’Amministrazione presso il Registro GO. Ciascuna Parte può comunicare all’altra Parte, in qualunque momento, eventuali modifiche relative a cambiamenti sul proprio rispettivo conto con preavviso di 1 (un) mese. Il trasferimento avrà inizio con la registrazione della transazione di vendita da parte della Società sulla piattaforma PB-GO/Necs, se ai sensi delle Procedure GME, o sulla piattaforma Certigy, se ai sensi delle Procedure GSE, e saranno inserite le seguenti informazioni:

* + - 1. anno di produzione;
      2. paese di produzione;
      3. periodo di produzione;
      4. codice impianto;
      5. quantità delle Garanzie di Origine;
      6. prezzo delle Garanzie di Origine;
      7. il relativo acquirente;
      8. la Società.

La Società è tenuta ad informare l’Amministrazione circa quali siano le Garanzie di Origine associate ad Impianti Addizionali e quali quelle associate ad impianti siti in Italia. A supporto di tale dichiarazione dovranno essere fornite sufficienti informazioni, oltre a quelle già riportate sopra. Resta facoltà dell’Amministrazione richiedere alla Società ulteriori elementi a comprova dei requisiti richiesti durante il Periodo di Somministrazione e con riferimento a ciascuna delle Garanzie di Origine consegnate.

L’Amministrazione dovrà confermare la transazione tramite accettazione della proposta della Società al fine di perfezionare la transazione.

L’Amministrazione dichiara e garantisce che l’Amministrazione avrà il diritto di operare sul mercato delle Garanzie di Origine in conformità alla Legge Applicabile, anche per il tramite di una terza parte.

Titolo e rischi sulle Garanzie di Origine trasferite e i costi e passività derivanti da tali Garanzie di Origine rimarranno in capo alla Società al trasferimento delle Garanzie di Origine sul conto dell’Amministrazione presso il Registro GO ai sensi della Legge Applicabile.

Qualora le Garanzie di Origine consegnate all’Amministrazione siano revocate o annullate, la Società sarà tenuta a fornire all’Amministrazione nuove Garanzie di Origine per ogni Garanzia di Origine revocata o annullata entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa revoca o annullamento.

La Società si impegna inoltre a fornire all’Amministrazione evidenza dell’origine dell’energia associata al Profilo in Prelievo, nel rispetto di quanto sopra prescritto e fermi restando i tempi di consegna e trasferimento delle Garanzie di origine dalla Società all’Amministrazione, attraverso opportuni strumenti, anche di carattere digitale e/o informatico, nei tempi e nei modi stabiliti nel Capitolato Tecnico (All. “1**”**), nell’Offerta tecnica (All. “2”) e nell’ Offerta economica (All. “3”) presentate dalla Società in sede di gara.

**Art. 10 – Misurazione**

La rilevazione dei consumi di energia elettrica dei Punti di Prelievo ai fini della fatturazione è effettuata dal Distributore sulla base dei dati di consumo rilevati dal Gruppo di Misura ubicato presso ciascun Punto di Prelievo. Qualora tali dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l’emissione della fattura, la fatturazione avviene in base all’autolettura fornita dall’Amministrazione e validata dal Distributore. In assenza dell’autolettura, la fatturazione avviene con l’utilizzo di stime definite dalla Società o dal Distributore. Le stime della Società sono effettuate in base ai consumi storici dell’Amministrazione e, in mancanza di questi, anche in base alla potenza contrattuale. L’eventuale conguaglio sarà effettuato, ove possibile, al primo ciclo utile di fatturazione successivo.

**Art. 11 - Imposte**

# Si applicherà l’IVA all’aliquota in vigore pro tempore a tutti i corrispettivi per le forniture del Profilo in Prelievo e delle Garanzie di Origine ai sensi del presente Contratto.

# Ciascuna Parte sosterrà eventuali modifiche o introduzioni di imposte dovute ai sensi della Legge Applicabile da tale Parte, in aggiunta o in sostituzione a quelle esistenti.

# Tutte le imposte dovute ai sensi della Legge Applicabile sui servizi forniti in base al presente Contratto saranno addebitate alla Società.

# Per le spese, imposte e altri oneri e relative imposte addizionali correnti e future applicabili per legge o regolamento dell’autorità competente a spese di ognuna delle Parti, ciascuna Parte dovrà tenere indenne l’altra Parte da ogni responsabilità derivante da ogni dichiarazione mendace fatta a quest’ultima da tale Parte, dal mancato pagamento delle summenzionate spese, oneri e imposte addizionali, o da ogni violazione di norme vigenti in materia.

Per i Punti di Prelievo a cui sono collegate Officine Elettriche (per esempio, sistemi di cogenerazione, impianti fotovoltaici) di proprietà dell'Amministrazione non sarà applicata alcuna accisa alla vendita di energia di cui al presente Contratto, poiché l’applicazione della relativa imposta al consumo finale di energia spetta all’acquirente; per i restanti Punti di Prelievo le relative accise dovranno essere applicate direttamente in fattura. L’amministrazione si impegna a fornire all’inizio di ogni anno di calendario alla Società la lista dei Punti di Prelievo specificando a quali Punti di Prelievo andrà applicata l’accisa.

Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e solo in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 36 aprile 1986. Il costo sarà sostenuto dalla Parte che effettua la registrazione salvo in caso di registrazione dovuta ad inadempimento del presente Contratto di una Parte se l’altra Parte ha presentato ricorso presso un tribunale o ad ogni altro ente pubblico che richieda la registrazione del presente Contratto, in qual caso la parte soccombente sosterrà in via esclusiva l’imposta di registro e i costi relativi a tale ricorso.

# Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

La Società si impegna inoltre a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3, comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del Contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

# Art. 13 – Dichiarazioni e garanzie delle Parti

# Ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra Parte, alla Data di Stipula e per l’intera durata del Contratto, che:

# è una società validamente costituita e vigente in conformità alla Legge Applicabile;

# non risulta essere insolvente, non versa in situazione di crisi, né si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 2446 o 2447 del Codice Civile oppure, a seconda dei casi, agli articoli 2482-*bis* o 2482-*ter* del Codice Civile o in simili procedimenti;

# la stipula ed esecuzione del presente Contratto rientrano nei suoi poteri ed essa è stata debitamente autorizzata;

# la stipula ed esecuzione del presente Contratto non risulta violare (a) i termini o condizioni dei propri documenti costitutivi, oppure (b) di ogni contratto di cui essa è parte, oppure (c) la Legge Applicabile; e

# essa non è, né lo è nessun soggetto o ente che ne sia titolare effettivo, soggetta a o inclusa (a) nell’elenco di soggetti, gruppi ed enti soggetti a sanzioni finanziarie UE o (b) all’“Elenco Sanzioni Consolidato” dell’OFAC.

# La Società dichiara e garantisce all’Amministrazione, alla Data di Stipula che:

# tutte le Autorizzazioni necessarie per l’adempimento dei propri obblighi di somministrazione del Profilo in Prelievo e delle Garanzie di Origine oggetto del presente Contratto sono state ottenute dalla Società e sono pienamente valide ed efficaci o saranno ottenute (e saranno pienamente validi ed efficaci) dalla Società in tempo utile;

1. è iscritto all’ “Elenco Venditori Energia Elettrica” di cui al Decreto Ministeriale 25 agosto 2022, n. 164.

# Art. 14 – Normativa anticorruzione

La Società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo <https://www.polimi.it/il-politecnico/governance>, RUP della presente procedura.

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Amministrazione e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

La Società dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento dell’Amministrazione e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Ateneo, reperibili agli indirizzi:

<https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento> e

<https://polimi.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto35853_piano-integrato-di-attivit-e-organizzazione_711.html>

La Società ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento dell’Amministrazione per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile.

La Società, infine, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto all’Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

# Art. 15 - Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Società, le prestazioni di cui al presente Contratto non siano eseguite - anche solo per periodi di tempo limitato - o vengano eseguite in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal Capitolato o a quanto offerto dalla Società in sede di gara, l’Amministrazione potrà procedere all’applicazione delle penali, che saranno dovute dalla Società nei casi qui di seguito elencati e calcolate secondo quanto previsto per ciascuna penale:

1. ritardo nell’attivazione della fornitura ai Punti di Prelievo: per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura di ciascun Punto di Prelievo, la Società è tenuta a corrispondere all’Amministrazione una penale pari 50,00 euro al giorno per il Punto di Prelievo per il quale sia stato accertato il ritardo nell’attivazione della fornitura;
2. fornitura di energia elettrica annua da Impianti Addizionali inferiore a [•]% del Profilo Baseload: la Società è tenuta a corrispondere all’Amministrazione una penale pari all’1(uno) per cento del valore del volume di energia elettrica annua mancante per il raggiungimento del volume minimo di energia da Impianti Addizionali (pari al [•]% del Profilo Baseload) ), secondo quanto testimoniato dalle Garanzie di Origine trasferite all’Amministrazione. Il valore di tale volume di energia sarà calcolato a partire dal valore medio del PUN index nell’anno di competenza (come definito nel Capitolato Tecnico) incrementato di 90 €/MWh;
3. consegna di un numero di Garanzie di Origine da impianti siti in Italia non sufficiente a raggiungere il volume di energia definito dal Profilo Baseload: la Società è tenuta a corrispondere all’Amministrazione una penale pari all’1(uno) per cento del valore del volume di energia elettrica annua mancante per il raggiungimento del volume minimo di energia da impianti siti in Italia (pari al 100% del Profilo Baseload), secondo quanto testimoniato dalle Garanzie di Origine trasferite all’Amministrazione. Il valore di tale volume di energia sarà calcolato a partire dal valore medio del PUN index nell’anno di competenza (come definito nel Capitolato Tecnico) incrementato di 90 €/MWh;
4. ritardo nella consegna delle Garanzie di Origine: in caso di ritardo, anche parziale, nella consegna e trasferimento delle Garanzie di Origine da parte della Società in ciascun anno del Periodo di Somministrazione, superati i 30 (trenta) giorni successivi la data di consegna prevista, la Società è tenuta a corrispondere all’Amministrazione una penale pari al valore di mercato delle Garanzie di Origine, calcolato nel giorno in cui sono dovute le penali;
5. ritardo nella fatturazione o nell’invio della reportistica di cui all’art. 11 del Capitolato Tecnico: in caso di invio delle fatture o della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui all’Art.11 del Capitolato Tecnico, la Società è tenuta a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a 200,00 euro al giorno. Resta inteso che anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo da parte della Società di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della penale, pena una nuova applicazione delle penali.

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito verbale di contestazione.

# Art. 16 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, applicando contestualmente le eventuali penali previste, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’art.94 e 95 D. Lgs. 36/2023, nonché nei casi previsti dagli artt. 12 e 14 del presente Contratto, dai patti d’integrità nonché nei successivi eventi:

1. mancata fornitura da parte della Società in ogni anno del Periodo di Somministrazione, in accordo con la COD Garantita, di almeno il [•]% di energia elettrica di cui al Profilo Baseload proveniente dagli Impianti Addizionali [*nota redazionale: tale valore percentuale è pari al 70% della [*•*]% minima di volume di energia elettrica associato al Profilo Baseload che dovrà provenire dagli Impianti Addizionali, come offerto in sede di gara]*;
2. mancata fornitura da parte della Società in ogni anno del Periodo di Somministrazione di almeno il 70% delle Garanzie di Origine sottese ai volumi di energia elettrica di cui al Profilo Baseload associate a impianti siti in Italia;
3. mancata fornitura da parte della Società in ogni anno del Periodo di Somministrazione di almeno il 100% delle Garanzie di Origine sottese ai volumi di energia elettrica di cui al Profilo in Prelievo forniti in tale anno;
4. una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società ai sensi del presente Contratto risulti inaccurata o non veritiera;
5. esclusione della Società dall’“*Elenco Venditori Energia Elettrica*” di cui al Decreto Ministeriale 25 agosto 2022, n. 164;
6. cessione del Contratto da parte della Società senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione;
7. cambio di Controllo della Società senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione;
8. nei casi di cui all’art 122 del decreto legislativo n. 36/2023

Nel caso in cui la Società abbia ricorso all’avvalimento dell’Amministrazione si riserva di verificare, anche con l’ausilio di società terze, le clausole contrattuali relative all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione delle prestazioni (fatta eccezione per l’ipotesi del cd. “avvalimento di garanzia”) ed in particolare che le prestazioni contrattuali siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizzi in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Ai sensi dell’art.92 c.3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, in caso in cui le verifiche antimafia effettuate anche successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei casi e nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico (All. “1”).

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.

In ogni caso di risoluzione del presente Contratto per fatto imputabile alla Società, quest’ultima sarà tenuta a pagare, ai sensi di quanto previsto dal successivo art.15, le penali previste dal Capitolato Tecnico (All. “1”).

# Art. 17 – Recesso

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.123 D.Lgs.36/2023.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Contratto qualora l’altra Parte sia insolvente o soggetta ad un procedimento finalizzato alla sua liquidazione giudiziale o procedimento analogo contemplato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. In caso di recesso ai sensi del presente paragrafo, troveranno applicazioni le penali previste dal Capitolato Tecnico (All. “1”).

Il recesso dal presente Contratto sarà effettuato a mezzo di una semplice comunicazione scritta all’altra Parte e sarà efficace a partire da [●] ([●]) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

# Art. 18 - Supporto al credito

# La Società è tenuta a rilasciare garanzie a supporto del credito a favore dell’Amministrazione ai sensi di quanto previsto nel [Capitolato Speciale].

# Art. 19 – Subappalto e modifiche del Contratto

# In tema di subappalto e di modifiche del Contratto trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 119 e l’art. 120 del decreto legislativo n. 36/2023.

# Art. 20 - Documenti che fanno parte del Contratto

All. 1 Capitolato Tecnico

All. 2 Offerta Tecnica

All. 3 Offerta Economica

All. 4 Patti di Integrità

All. 5 Visura o Procura (a seconda che i poteri del firmatario si desumano dall’una o dall’altra)

# Art. 21 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente contratto l’Amministrazione elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano; la Società elegge domicilio legale in via \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_).

# Art. 22 - Foro competente

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Amministrazione e la Società sarà competente il Foro di Milano.

# Art. 23 - Modalità di fatturazione e pagamento

La fatturazione e le modalità di pagamento avverranno secondo le modalità previste nel Capitolato (All. “1”).

# Art. 24 - Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di minimizzazione e di consenso informato. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dall’Amministrazione alla Società o la raccolta di dati personali da parte della Società nell’ambito dello svolgimento del servizio, la Società verrà nominata all’avvio dei servizi dall’Amministrazione con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per l’Amministrazione è: privacy@polimi.it.

# Art. 25 - Riservatezza

La Società si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall’Amministrazione.

La Società si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento

dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo all’Amministrazione e al suo know-how.

La Società si impegna altresì a restituire all’Amministrazione, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dalla Società sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

# Art. 26 - Utilizzo del nome e del logo dell’Amministrazione

L’Amministrazione non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo dell’Amministrazione se non previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione stessa. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

# Art. 27 - Registrazione e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., sono a carico della Società.

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell’Amministrazione.

# Art. 28 - Miscellanea

La Società si impegna ad effettuare, anche per conto all’Amministrazione, tutti gli adempimenti necessari ai fini della registrazione del presente Contratto nella Bacheca PPA e tutti i relativi costi saranno sostenuti dalla Società.

Il presente Contratto costituisce l’accordo intero e definitivo raggiunto tra le Parti in relazione alla materia dello stesso, e risolve e supera ogni negoziazione, discussione, o accordo contrattuale precedente tra le Parti.

Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere specificatamente approvata per iscritto a pena di nullità e dovrà risultare da un documento sottoscritta da entrambe le Parti.

Ciascuna Parte conferma per essa stessa che, nella stipula del presente Contratto, essa non ha fatto affidamento su alcuna dichiarazione o garanzia o impegno che non sia previsto nel presente Contratto.

Ciascuna disposizione del presente Contratto sarà interpretata come se entrambe le Parti abbiano partecipato in egual misura alla negoziazione e redazione del presente Contratto. Le Parti riconoscono e concordano che ogni regola interpretativa secondo cui un documento debba essere interpretato a sfavore della Parte che lo redige non si applicherà al presente Contratto.

Qualora una disposizione del presente Contratto sia definitivamente ritenuta essere illegittima, inefficace, nulla, o inapplicabile ai sensi della Legge Applicabile, tale disposizione sarà considerata rimossa e le disposizioni residue del presente Contratto continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci e, se necessario, saranno modificate per quanto necessario per dare effetto allo spirito ed intento del presente Contratto nella massima misura possibile. La mancata azione di una Parte in caso di violazione del presente Contratto dall’altra Parte non sarà considerata alla stregua di una rinuncia di tale violazione o rinuncia di future violazioni, salvo il caso in cui tale rinuncia sia effettuata per iscritto dalla Parte nei confronti della quale sia richiesta tale applicazione.

\*\*\*

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.

**POLITECNICO DI MILANO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SOCIETÀ**

\_\_\_\_\_\_\_\_

**L’UFFICIALE ROGANTE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_